

Statuto dell'Associazione BREAKART - Organizzazione di Volontariato



Il precedente Statuto dell'Associazione viene adeguato con le modifiche e le integrazioni necessarie per identificare l'Associazione Breakart come Organizzazione di Volontariato (ODV), così come deliberato dall'Assemblea straordinaria del..9/03/2020

ARTICOLO 1 Costituzione

1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Breakart ODV", qui di seguito detta "Associazione".

2 L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 Sede

1 l'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale., senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3 Con delibera del Consiglio Direttivo possono inoltre essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'Estero.

Articolo 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 Oggetto e finalità

1 Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità l'Associazione svolge le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al suddetto articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017
- b) Organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso
- c) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore
- d) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- e) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del suddetto articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017

L'Associazione in particolare persegue tali attività d'interesse generale mediante:

- a) Promuovere e divulgare la cultura del tempo libero e nel tempo libero, attraverso iniziative di vario genere come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, conferenze, dibattiti, incontri conviviali, passeggiate, visite guidate, organizzazione di corsi e concorsi d'arte, di lingua, di cucina ed artigianato, pubblicazioni cartacee e non, blog, attività di volontariato presso strutture come la Caritas ecc.
- b) Affiancare, là dove possibile, le suddette iniziative, con buffet a tema, collegando i menu proposti con gli argomenti trattati.
- c) Organizzare gite e/o soggiorni, con particolare riguardo alle persone della terza età e ai disabili, con possibilità da parte dei soci interessati di offrire ospitalità anche nei loro immobili.
- d) Divulgare le arti visive, la letteratura, la musica, la poesia, il cinema, , il teatro, lo sport, la gastronomia anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni ecc.
- e) Organizzare feste, eventi e iniziative con finalità benefiche

3 L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 5 Associati

1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli Associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario

del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2 Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4 La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Articolo 6 Diritti e doveri degli associati

1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3 Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6 Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione stessa alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7 Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

Decesso

Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso

Decadenza : la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal

ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 8 Organi dell'Associazione

1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Organo di controllo (eventuale)

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1 L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2 Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale

3 Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4 In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti

- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato., ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa

5 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati

Articolo 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione

2 Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare

Articolo 11 Validità dell'Assemblea

1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente

2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea

3 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati

4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati

5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione

2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di tre membri, fino a un massimo di nove, scelti fra gli associati

3 i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Articolo 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri

2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare

3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione

4 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1 Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione

2 Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo
- d) predisporre alla fine di ogni esercizio finanziario il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie
- f) indire adunanze, convegni ecc.

- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione, ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca

Articolo 15 Il Presidente

1 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile

3 Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo

4 Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio

5 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio

6 In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva

7 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite

Articolo 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1 Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni

2 Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari

3 Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione

Articolo 17 Organo di Controllo

1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

3 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

4 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali⁸ altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 19 Risorse economiche

1 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33 del D. Lgs. N. 117/2017, da:

- a) quote associative
- b) erogazioni liberali di associati e terzi
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale
- g) rendite patrimoniali
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017

2 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 20 Esercizio finanziario

1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno

2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati

3 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione

Articolo 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11, comma 4, del presente Statuto

2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati

3 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. N. 117/2017 allorquando istituito

Articolo 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 20 Esercizio finanziario

1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno

2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, che deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, entro cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria, unitamente alla relazione del revisor, qualora nominati

3 Dal bilancio devono risultare i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzzi di gestione e componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere devoluti in alcun modo, diretto o indiretto, ma dovranno essere devoluti all'Associazione

Articolo 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11, comma 4, del presente Statuto

2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati

3 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'estinzione della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma dovranno essere devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. N. 117/2017, alloppurando istituire

Articolo 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 1
Trastevere

N. 1992

Serie 3

Data 14-4-2020

REGISTRATO
CON EURO
Esente

IL DIRETTORE

